



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Osservatorio Ambientale

“Aeroporto di Bergamo Orio al Serio”

Parere	N. 7
Progetto:	<p><i>“Aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio - Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030”</i></p> <p>Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale N. 1., lett. b, c, d</p> <p>ID_VIP: 13916</p>
Proponente	<p>ENAC</p> <p>Ente Nazionale per l'Aviazione Civile</p>

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l’articolo 28, comma 2, del predetto Decreto Legislativo n. 152/2006, concernente la possibile istituzione, nel caso di progetti di competenza statale in materia di VIA particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, d’intesa con il proponente, di appositi osservatori ambientali finalizzati a supportare l’autorità competente nella verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, nonché a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti dette verifiche di ottemperanza;

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero della Cultura di pronuncia di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022, con cui si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale del “Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030” dell’aeroporto “Il Caravaggio” di Bergamo – Orio al Serio, presentato da ENAC condizionato al rispetto delle condizioni ambientali riportate agli articoli 2, 3 e 4, ovvero:

- Art. 2 “Condizioni ambientali del della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS”, di cui al parere n. 281 del 20 giugno 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;
- Art. 3 “Condizioni ambientali del Ministero della Cultura”, di cui al parere espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 4311 del 7 febbraio 2022;
- Art. 4 “Condizioni ambientali della Regione Lombardia”, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. XI/3657 del 13 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 372 dell’08.11.2023, con il quale è stato costituito l’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Bergamo Orio al Serio”;

VISTO il decreto del Ministro n. 220 dell’11 luglio 2023, recante “Modalità di costituzione e di funzionamento degli Osservatori Ambientali”, registrato alla Corte dei Conti in data 16 agosto 2023, n. 2545;

VISTA la nota prot. 98501 del 22.05.2025 con la quale la Divisione IV - Procedure di Valutazione VIA e VAS, della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato all’Osservatorio Ambientale di aver completato positivamente le verifiche preliminari di propria competenza in merito alla procedibilità per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui all’art. 2), n. 1, lett. b, c, d del suddetto decreto n. 238 del 16/09/2022 ed ha disposto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’avvio dell’istruttoria tecnica presso l’Osservatorio Ambientale Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui sopra;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere è la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 1, lett. b, c, d del suddetto Decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022 di seguito riportata:

b) stimare il rischio anche per gli inquinanti PM10, PM2,5, NO2, facendo riferimento, oltre che ai valori limite riportati dalla normativa vigente, anche ai valori guida dell’OMS (15 g/m3 per il PM10, 5 g/m3 per il PM2,5);

c) stimare specificamente il rischio cancerogeno di PM10/PM2.5 e definire il numero di casi attribuibili nella popolazione esposti alle specifiche emissioni;

d) valutare in fase di esercizio il rischio sulla salute umana associato all’inquinamento acustico, secondo le indicazioni della direttiva (UE) 2020/367 del 4 marzo 2020.

RILEVATO che il Decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022 prevede che la condizione ambientale n. 1, lett. b, c, d sia ottemperata nella macrofase ante operam;

CONSIDERATO che, rispetto alla condizione ambientale art. 2) n. 1, lett. b, c, d del Decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022, considerando il Parere della CT VIA-VAS n. 281 del 20 giugno 2022, ENAC, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di ottemperanza della presente condizione ambientale, ha trasmesso con nota n. 66253 del 12/05/2025, acquisita al prot. n. 88297/MASE del 12/05/2025, la documentazione di seguito elencata e pubblicata sul portale delle Valutazioni ambientali al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6874/17861> :

- *RVO01bcd – Relazione di ottemperanza;*
- *All_1 – Convenzione_SACBO_ATS_2023 per realizzazione Studio;*
- *All_2 – Attività di monitoraggio sullo stato di salute dei residenti in vicinanza dell'aeroporto di Orio al Serio Parte 1 – Introduzione, materiali e metodi;*
- *All_3 – Attività di monitoraggio sullo stato di salute dei residenti in vicinanza dell'aeroporto di Orio al Serio Parte 2 – Risultati;*
- *All_4 – Attività di monitoraggio sullo stato di salute dei residenti in vicinanza dell'aeroporto di Orio al Serio Stato – Fase 2 - Avanzamento lavori;*

RILEVATO che nella citata Relazione di ottemperanza il proponente riporta che il gestore aeroportuale ha sottoscritto in data 05 ottobre 2023 con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo una convenzione atta alla predisposizione dello studio epidemiologico sulla popolazione dell'intorno aeroportuale, in continuità con i pregressi studio eseguiti negli anni 2006-2011 (e successivo aggiornamento 2012-2017);

RILEVATO che la summenzionata convenzione di cui all'Allegato 1) prevede, previa stesura di apposito protocollo ad hoc e, come richiesto dal decreto VIA in continuità con lo studio pregresso, di ricercare eventuali patologie dell'apparato circolatorio (ipertensione arteriosa) ovvero patologie tumorali nonché di differenti abitudini sull'uso dei farmaci correlabili all'attività dello scalo;

RILEVATO che l'Allegato 4) della summenzionata relazione di ottemperanza riporta l'analisi, da parte dell'ATS di Bergamo, dello stato di salute della popolazione oggetto di studio in relazione al rischio associato agli inquinanti PM10, PM2,5, NO2, facendo riferimento, oltre che ai valori limite riportati dalla normativa vigente anche per i valori guida OMS (15 µg/m³ per il PM10, 5 µg/m³ per il PM2,5), al rischio cancerogeno di PM10/PM2,5, e definendo il numero di casi attribuibili nella popolazione esposta alle specifiche emissioni acustiche e alle valutazioni degli indicatori di cui alla direttiva 2020/367;

CONSIDERATO che l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza della condizione ambientale di cui all'art. 2) n. 1, lett. b, c, d del D.M. 238 del 16/09/2022, auditato nel corso della riunione dell'Osservatorio n. 7 del 27.08.2025, ha illustrato lo stato di avanzamento dello studio epidemiologico sulla popolazione esposta all'aeroporto di Bergamo strutturato in quattro fasi, di cui:

- le prime due fasi, riguardanti la revisione dello stato di salute generale e la ricognizione della letteratura scientifica, sono state completate con il supporto dell'Università Bicocca, con una valutazione teorica dell'impatto sulla salute (Health Impact Assessment), stimando il rischio per inquinanti atmosferici e impatto acustico, senza valutare danni diretti, come richiesto dalle prescrizioni ministeriali;
- la fase 3, in corso al momento della audizione, prevede un'indagine sul campo con raccolta dati tramite questionario online e misurazione della pressione arteriosa presso le farmacie territoriali, per facilitare la raccolta e l'analisi dei dati rispetto al passato.
- la fase 4 di divulgazione dei risultati;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta, sulla base della documentazione prodotta dal Proponente, evidenzia che l'approfondimento richiesto si è sostanziato nella realizzazione della Fase 1 e Fase 2 di cui alla convenzione sottoscritta tra SACBO e ATS, le cui risultanze sono riportate nel paragrafo 3.2 della summenzionata Relazione di ottemperanza;

RITENUTO pertanto che ENAC abbia fornito la documentazione riportante gli elementi ritenuti idonei, nei limiti delle competenze dell'Osservatorio Ambientale, a garantire l'ottemperanza della presente condizione ambientale, per quanto concerne le condizioni 1b, 1c, 1d;

CONSIDERATO che in base all'articolo 5 del citato decreto del Ministro n. 220 dell'11 luglio 2023, recante "Modalità di costituzione e di funzionamento degli Osservatori Ambientali", l'Osservatorio Ambientale sovrintende al compito di "verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di valutazione ambientale";

**Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato e considerato,
alla luce della documentazione depositata, questo Osservatorio Ambientale,
per gli aspetti di propria competenza,**

RITIENE

ottemperata la condizione ambientale n. 1, lett. b, c, d del Decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022, considerando il Parere della CT VIA-VAS n. 281 del 20 giugno 2022, per gli aspetti di competenza dello scrivente Osservatorio Ambientale, fatta salva ogni altra verifica e/o autorizzazione da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente

Mauro Brambilla